



# Formazione generale

**IC SAN GIOVANNI A PIRO  
e CASELLE IN PITTARI**

**FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI EX D.Lgs.  
81/08 (art. 37) E ACCORDO  
STATO-REGIONI 21/12/2011  
E 07/04/2016**

# PREMESSA

## **D.Lgs. 81/08 – art. 37 – comma 1, lettera a)**

**Il datore di lavoro [leggi il Dirigente Scolastico] assicura che **ciascun lavoratore** riceva una **formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:**

**a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale [leggi della scuola], diritti e doveri dei vari soggetti aziendali [leggi scolastici], organi di vigilanza, controllo, assistenza**

# Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

## Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle **4 ore**, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- ✓ concetti di rischio
- ✓ danno
- ✓ prevenzione
- ✓ protezione
- ✓ organizzazione della prevenzione aziendale [leggi della scuola]
- ✓ diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali [leggi scolastici]
- ✓ organi di vigilanza, controllo e assistenza

## DIRITTO-DOVERE ALLA FORMAZIONE

I collaboratori amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici (genericamente il **personale ATA**) in servizio in scuole di ogni ordine e grado, gli **studenti impiegati effettivamente in laboratori** sono dei **lavoratori** ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e quindi hanno il **diritto** di ricevere una **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Tale diritto costituisce anche un **obbligo** per gli stessi lavoratori (D. Lgs. 81/08, art. 20).

## DEFINIZIONE DI FORMAZIONE (D.Lgs. 81/08, art. 2)

***Processo educativo*** attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale [leggi della scuola] ***conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze*** necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda [leggi a scuola] e alla **identificazione**, alla **riduzione** e alla **gestione dei rischi**.

# Decreto Legislativo 81/08, T.U. sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Art. 37:

*"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"*

# PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- 1. Formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori**
- 2. Formazione specifica: 4 ore** per gli **assistenti amministrativi**, **8 ore** per gli **assistenti tecnici** e i **collaboratori scolastici** (per attività nei laboratori e nelle palestre), **4 ore** per gli **studenti**

Per quanto riguarda la **FORMAZIONE GENERALE**:

- 1. Il pacchetto formativo è rivolto a gruppi di non più di 35 persone in servizio**
- 2. Il pacchetto formativo è organizzato in 2 incontri di due ore ciascuno**
- 3. Il periodo di attuazione non è definito, ma è consigliato l'intervento nei primissimi mesi dell'anno scolastico.**

Nel caso della formazione dei lavoratori della scuola, il **“Soggetto organizzatore”** normalmente è il **Dirigente Scolastico**, mentre il **Responsabile del Progetto Formativo (RPF)** è il **Responsabile o l'Addetto SPP dell'Istituto** (anche con meno di 3 anni di esperienza nel suo ruolo).

A questa figura è demandato il compito di predisporre materialmente il **Piano di formazione dell'istituto**, anche se non necessariamente ne realizzerà la docenza.

I docenti che tengono il corso o singole lezioni al suo interno, sono di seguito individuati come **“docenti-formatori”**.

# Un po' di storia ...

**1894**: gli imprenditori milanesi si occupano del problema-sicurezza (ma lo scopo è ridurre i **danni economici** derivanti dagli infortuni)

**1898**: è introdotta l'**assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni (ma lo scopo è l'esonero della responsabilità civile del datore di lavoro, ovvero dell'obbligo di risarcire i danni)

Inizi del **'900**: provvedimenti legislativi riguardanti il lavoro agricolo e industriale, il lavoro femminile e quello dei minori

**1930-1950**: introduzione di importanti articoli del Codice Civile e del Codice Penale

**DPR 547/55**: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

**DPR 303/56**: norme generali per l'igiene del lavoro



# Un po' di storia ...


**D. Lgs. 626/94**: il **datore di lavoro** diventa un **soggetto attivo** perché gli viene richiesto di **programmare ed attuare le misure di valutazione e prevenzione del rischio** ed ha l'obbligo della **formazione dei lavoratori** (visti come soggetti "**passivi**" da tutelare)

**D. Lgs. 81/2008** (integrato col **D. Lgs. 106/2009**): sostituisce il D. Lgs 626/94. Il **lavoratore** è visto come un soggetto "**attivo**", che deve **prendersi cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

**21/12/2012**: **Accordo Stato- Regione** ai fini della formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2 del D. Lgs. 81/2008.



# D.Lvo 626/94 : la risposta normativa alle variazioni organizzative introdotte dalla produzione Just in time



L'idea della cellular manufacturing, unità produttiva all'interno della fabbrica integrata, viene quindi in parte copiata dal D.Lvo 626/94 istituendo in ogni azienda un **Servizio di Prevenzione e Protezione**,

# D.Lgs 626/94 e le Direttive CEE



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## Aspetti innovativi

Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e programmazione delle misure di tutela)

Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore)

Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti aziendali (RSPP, RLS, Addetti alle misure di emergenza, coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori edili, ...)

Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del sistema produttivo

Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose

## Quadro normativo anni '50 e "626"

### **Norme anni '50**

**Puntuali e specifiche azioni da compiere con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto**

**Precisi obblighi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori**

**Generica informazione dei lavoratori sul sistema di sicurezza**

### **D.Lgs 626**

**Maggiore autonomia del datore di lavoro che valuta i rischi e individua i più adatti sistemi preventivi in relazione alla propria struttura aziendale; maggior ricorso a norme tecniche**

**Maggiore collaborazione fra: datore di lavoro/dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti, medico competente**

**Grande importanza alla informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti presenti nella realtà aziendale**

# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

- **Evoluzione** della normativa vincolata dalle **direttive europee**, da cui in gran parte discende, e attuata nel percorso già segnato dal **D.Lgs. 626** e dalla L. 123
- Entrato in vigore: 15 maggio 2008, con **proroghe** per gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi fino dicembre 2009
- **Abroga** (quasi) tutta la normativa precedente in materia di sicurezza sul lavoro perché la incorpora
- **Conferma le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare** e per la tutela della salute e sicurezza (sospensione delle attività imprenditoriale)
- **Riprende la responsabilità delle persone giuridiche** nei casi di lesioni personali e/o omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- **Inasprimento** delle pene

# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

- **TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI**
  - **CAPO I: disposizioni generali**
  - **CAPO II: sistema istituzionale**
  - **CAPO III: gestione della prevenzione**
    - SEZIONE I, “misure di tutela generali”
    - SEZIONE II, “ valutazione dei rischi”
    - SEZIONE III, “servizio di prevenzione e protezione”
    - SEZIONE IV “ formazione, informazione ed addestramento”
    - SEZIONE V “ sorveglianza sanitaria”
    - SEZIONE VI “ gestione delle emergenze”
    - SEZIONE VII “consultazione e partecipazione dei RLS
    - SEZIONE VIII “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni”
  - **CAPO IV: disposizioni penali**
- **TITOLI DAL II AL XI –DISPOSIZIONI SPECIALI**
  - **II: luoghi di lavoro**
  - **III: attrezzature e DPI**
  - **IV: cantieri e lavori in quota**
  - **V: segnaletica**
  - **VI: movimentazione manuale carichi e sovraccarico biomeccanico**
  - **VII: videoterminali**
  - **VIII: agenti fisici**
  - **IX: agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto**
  - **X: agenti biologici**
  - **XI: atmosfere esplosive**
- **TITOLO XII –DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E PROCEDURA PENALE**
- **TITOLO XIII –NORME TRANSITORIE E FINALI**
- **ALLEGATI TECNICI (51)**

# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## Abrogazioni

- ~~• DPR 547/55~~
- ~~• DPR 164/56~~
- ~~• DPR 303/56~~
- ~~• D.Lgs. 277/91~~
- ~~• D.Lgs. 626/94~~
- ~~• D.Lgs. 242/96~~
- ~~• D.Lgs. 493/96~~
- ~~• D.Lgs. 494/96~~
- ~~• D.Lgs. 66/2000~~
- ~~• D.Lgs. 25/2002~~
- ~~• D.Lgs. 195/2003~~
- ~~• D.Lgs. 233/2003~~
- ~~• D.Lgs. 235/2003~~
- ~~• D.Lgs. 187/2005~~
- ~~• D.Lgs. 195/2006~~
- ~~• D.Lgs. 257/2006~~
- ~~• D.Lgs. 257/2007~~
- ~~• Art. 36 bis, c.1 e 2  
D.L. 223/06 (convertito e  
modificato L.248/06 -  
contr. evasione)~~
- ~~• L.123/07 (tranne artt.4,  
8,9,10,11,12)~~
- ~~• Ogni altra disposizione  
legislativa incompatibile...~~

# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## Nuove definizioni

- *Lavoratore*
- *Datore di Lavoro*
- *Azienda*
- *Dirigente*
- *Preposto*
- *RSPP*
- *ASPP*
- *Medico Competente*
- *RLS*
- *SPP*
- *Sorveglianza sanitaria*
- *Prevenzione*
- *Salute*
- *Responsabilità sociale delle imprese*
- *Sistema di promozione della salute e sicurezza*
- *Valutazione dei rischi*
- *Pericolo*
- *Rischio*
- *Unità produttiva*
- *Norma tecnica*
- *Buone prassi*
- *Linee guida*
- *Formazione*
- *Informazione*
- *Addestramento*
- *Modello di organizzazione e gestione*
- *Organismi paritetici*

# D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008



Lo sviluppo  
del sistema  
legislativo  
in materia  
di sicurezza  
sul lavoro

## Novità

- Estensione del concetto di lavoratore
- Regolamenta la delega di funzioni
- Individuazione del preposto
- Introduzione del principio del “esercizio di fatto dei poteri direttivi”
- Nuovo obbligo di valutazione dei rischi collegati a:
  - stress lavoro-correlato
  - differenze di sesso, età, provenienza
- Introduzione di nuovi elementi nel DVR:
  - Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
  - Indicazione dei ruoli dell’organizzazione che devono mettere in atto le procedure
  - Definizione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione
  - Aggiornamento periodico del documento
- Affermazione del sistema di organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

# ASPETTI SANZIONATORI generali

**Introduzione di sanzioni caratterizzate in via esclusiva con l'arresto (per DdL)  
Mantenimento dell'alternatività fra arresto e ammenda, ma pesante inasprimento delle pene per**

- DdL e dirigente
  - Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro
- Preposto
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro
- Lavoratore
  - Arresto: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 4 mesi
  - Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro
- Medico Competente
  - Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi
  - Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro

**Ampliate e inasprite le sanzioni amministrative per**

- DdL e dirigente: da un minimo di 500 ad un massimo di 18.000 euro
- Preposto: da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro
- Lavoratore: da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro
- Medico Competente: da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.500 euro


**Pesantissima la sanzione per fabbricanti e fornitori che violano il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi**

- Arresto: da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi
- Ammenda: da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro


Il personale ha diritto a lavorare in sicurezza e il diritto-dovere di collaborare alla sua "gestione"



# Sicurezza: la scuola ha una duplice responsabilità



**Garantire la sicurezza  
del personale e degli allievi**



**Educare gli allievi a comportamenti  
sicuri per sé e per gli altri**

# EDUCAZIONE INFORMALE

E' un processo, non legato a tempi o luoghi specifici, per il quale ogni individuo acquisisce in modo **inconsapevole** valori, abilità e conoscenze **dall'esperienza quotidiana** e dalle influenze e risorse educative nel suo ambiente: **dalla famiglia** e dal vicinato, **dal lavoro** e dal gioco, dal mercato, dalla biblioteca, dal mondo dell'arte e dello spettacolo, **dai mass-media...**

Grazie ad essa e attraverso l'esperienza e i rapporti con gli altri maturano conoscenze, attitudini, opinioni.

**alcune**

**“parole chiave”**

# DANNO

Una qualunque **alterazione**, transitoria o permanente, dell'**organismo**, di una sua parte o di una sua funzione.



**Esempi:**

- una frattura
- la perdita di una mano
- un'infezione delle vie urinarie
- la silicosi
- una gastrite da stress

# INFORTUNIO

**Evento lesivo** che si verifica in modo **improvviso** ed **imprevisto** per **causa violenta** in occasione di lavoro

*... dal quale possono derivare:*

la **morte**, un'**inabilità** permanente (parziale o assoluta) o un'**inabilità** temporanea (parziale o assoluta) che comporta l'astensione dal lavoro (*definizione assicurativa*)

*... nel quale si riconoscono tutte le seguenti*

**caratteristiche:**

**rilevanza clinica** (*criterio di gravità*)

**nesso causa-effetto** (*criterio di causalità*)

**danno a breve distanza di tempo** (*criterio cronologico*)

**INABILITA'  
PERMANENTE**

**PARZIALE** →

Perdita di un dito, di un occhio, ...

**ASSOLUTA** →

Inabilità totale al lavoro  
(≥ 80% di invalidità)

**INABILITA'  
TEMPORANEA**

**PARZIALE** →

Piccoli infortuni, fino a 3 giorni di  
astensione dal lavoro

**ASSOLUTA** →

Infortuni con prognosi di più di 3  
giorni di astensione dal lavoro

# Gli infortuni...

la sicurezza  
appesantisce  
lo svolgimento  
del lavoro

gli interessi  
degli imprenditori  
impediscono di  
realizzare buone  
condizioni di  
sicurezza

se si  
seguono  
scrupolosamente  
le norme, non  
ci si infortuna

negli infortuni  
la fatalità non esiste,  
ci sono sempre  
delle responsabilità

di solito  
si infortuna  
chi è imprudente  
anche al di fuori  
del lavoro

per  
prevenire gli incidenti  
si deve intervenire sul  
comportamento  
dei lavoratori

la qualità  
in un'azienda  
andrebbe valutata  
anche sulla base  
del numero  
di infortuni

# INCIDENTE

Evento che ha prodotto **danni solo materiali**, ma che ha rischiato di causare danni anche alle persone



# Infortunio mancato

è detto anche *evento sentinella* perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio

# SALUTE

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità  
(D.lgs 81/08, art. 2 -  
*Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948*)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...  
(*Costituzione della Repubblica italiana, art. 32*)

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...  
(*Costituzione della Repubblica italiana, art. 41*)

**E ancora, come scritto nell'art. 32 della Costituzione, la salute rappresenta un bene e un *diritto fondamentale ed inalienabile* di ogni essere umano, nonché un *interesse della collettività*.**

# MALATTIA PROFESSIONALE

Si tratta di una **malattia contratta nell'esercizio di una attività lavorativa** e causata dall'**esposizione prolungata ad un agente nocivo** (fattore di rischio chimico, fisico, organizzativo, ecc.) presente nell'attività stessa, **che agisce sempre in modo graduale e progressivo.**



# PERICOLO

**Proprietà** o qualità intrinseca di un determinato fattore **avente il potenziale di causare danni.**

*(D.lgs 81/08, art. 2)*



**In altre parole: la presenza di sostanze chimiche, agenti biologici, fenomeni fisici, oggetti, azioni o relazioni caratterizzati dalla possibilità di nuocere quando raggiungono una certa dimensione o forza.**

# RISCHIO

**Probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di **danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (*D.lgs 81/08, art. 2*)



# RISCHIO

Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone



**PERICOLO** → **RISCHIO**



+



=

**BOOM!**

→



# I FATTORI DI RISCHIO

<b>PERICOLI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica)</b>	<b>PERICOLI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)</b>	<b>PERICOLI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali)</b>
<b>Strutture</b>	<b>Agenti Chimici</b>	<b>Organizzazione del lavoro</b>
<b>Macchine</b>	<b>Agenti Fisici</b>	<b>Fattori psicologici</b>
<b>Impianti Elettrici</b>	<b>Agenti Biologici</b>	<b>Fattori ergonomici</b>
<b>Incendio-esplosioni</b>		


# **PERCEZIONE DEL RISCHIO**

**Capacità/caratteristica/proprietà di ogni essere vivente, che si evidenzia negli atteggiamenti che assume e ancor più nei comportamenti che mette in atto quando si confronta con un rischio**

# La "PERCEZIONE DEL RISCHIO" dipende da....

- ↗ esperienze personali delle conseguenze del rischio
- ↗ possibilità di partecipare alla regolazione del rischio
- ↗ valutazione soggettiva costi/benefici
- ↗ accettazione collettiva del rischio che si modifica nel tempo, nei luoghi e nelle culture
- ↗ aspettative riferite agli effetti del rischio
- ↗ concentrazione del danno nel tempo
- ↗ immediatezza del danno

# PERCEZIONE DEL RISCHIO



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

$$R = \frac{P \times G}{Ki}$$

**R:** Rischio


**P:** Probabilità

**G:** Gravità del danno

**Ki:** Informazione, formazione,  
addestramento, istruzioni


# PERCEZIONE DEL RISCHIO

Faresti un lavoro che ti esponesse al rischio d'infortunio?



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

Accetteresti di fare un lavoro, anche se ti esponesse al rischio di qualche malattia professionale?



# PROPENSIONE AL RISCHIO


**Predisposizione** (acclarata da ripetuti episodi) a farsi male o ad assumere **comportamenti imprudenti** o comunque rischiosi

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione globale e documentata di tutti i **rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a **garantire il miglioramento** nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

*(D.lgs 81/08, art. 2)*

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO



$$R = \text{Exp} \times P \times G$$


**prodotto** di probabilità (**P**) e di gravità (**G**) dei possibili danni derivanti dall'esposizione (**Exp**) ad un pericolo

## **GLI INTERVENTI DEVONO QUINDI RIDURRE IL RISCHIO FINO A:**

**Rischio tollerabile:** rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto "rischio non significativo" o "rischio accettabile". Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento

**Rischio residuo:** Rischio **rimanente** a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili  
(*UNI 11230 – Gestione del rischio*)

Il collaboratore scolastico, mentre lava le finestre, cade dalla scala a pioli e si sloga una caviglia.



# PREVENZIONE



Il complesso delle **disposizioni** o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare** o **diminuire** i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno  
(*D.lgs 81/08, art. 2*)

Tutte le **misure** e le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di **ridurre la probabilità** che si verifichi un evento dannoso

# LE MISURE DI PREVENZIONE

<b>TECNICHE</b>	<b>PROCEDURALI</b>	<b>ORGANIZZATIVE</b>
<p>- progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, impianti e attrezzature</p>	<p>- informazione - formazione - addestramento - ordine e sequenza delle operazioni</p>	<p>- adozione di comportamenti e procedure adeguate (orari, tempi, responsabilità, ruoli, gerarchie ...)</p>


# PROTEZIONE

Insieme di misure e **dispositivi**, collettivi o individuali, idonei a **ridurre l'esposizione al rischio**.

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, che hanno lo scopo di **ridurre la gravità** di un eventuale evento dannoso

# PROTEZIONE

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno



**Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare**

# PREVENZIONE / PROTEZIONE


la misura di **prevenzione** tende ad abbattere la **probabilità** che si verifichi il danno

la misura di **protezione** tende a ridurre la **gravità** del danno stesso

(entrambe concorrono a diminuire il rischio)

$$R = P \times D$$

prevenzione      protezione






**IN SINTESI...**

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1

...IDENTIFICARE IL PERICOLO...



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO




2...VALUTARE  
IL RISCHIO...



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3

...PROVARE AD ELIMINARLO...



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO


## 4...OPPURE TROVARE UN SOSTITUTO



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

5


...OPPURE CERCARE DI CONTENERLO...



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

6


... OPPURE USARE I DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE...



# VALUTAZIONE DEL RISCHIO



7....OPPURE SCAPPARE!!!!



---

# Formazione generale

**IC SANTA MARINA POLICASTRO  
e CASALETTO SPARTANO**



**FORMAZIONE DEI  
LAVORATORI EX D.Lgs.  
81/08 (art. 37) e ACCORDO  
STATO-REGIONI 21/12/2011  
e 07/07/2016**